



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante modifica al D.M. del 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Repertorio n. 24/ESR del 13 novembre 2008

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta del 13 novembre 2008

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, comma 1226, che, al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano debbono adottare le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), predisposto ai sensi del richiamato art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006;

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante modifica al richiamato D.M. del 17 ottobre 2007, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. GAB-2008-0012006 dell'11 settembre 2008 al fine di acquisire il parere di questa Conferenza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 7 ottobre 2007 (alla quale hanno partecipato, oltre a rappresentanti del Ministero proponente, delle Regioni Calabria, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Campania, Puglia, Toscana, Veneto e della Provincia di Trento, anche rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), a fronte di emendamenti presentati dalla Regione Calabria (coordinatrice per l'ambiente) e dalla Provincia autonoma di Trento, il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è impegnato a trasmettere una nuova stesura dello schema di decreto per recepire le proposte delle Regioni ritenute accoglibili;

VISTA la nota prot. 1588/DG/CZ del 9 ottobre 2008 della Regione Calabria, coordinatrice per l'ambiente, con la quale è stato comunicato il parere non favorevole della Commissione ambiente degli Assessori regionali (con l'eccezione della Regione Veneto e l'astensione della Lombardia), che ha considerato inopportuno, a distanza di solo un anno dall'emanazione del D.M. del 17 ottobre 2007, una sua modifica, dopo il faticoso raggiungimento di una posizione comune sul testo concordata a sua tempo in questa Conferenza;

VISTA la nota prot. 011/Segr. del 16 ottobre 2008 del Capo di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che ha proposto alcuni emendamenti allo schema di decreto in esame, che però il Ministero dell'ambiente, con nota del 23 ottobre 2008, non ha accolto, chiedendo l'inserimento dello schema di decreto all'ordine del giorno della Conferenza;

VISTA l'ultima stesura dello schema di decreto in esame, trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. GAB-2008-0017475 del 6 novembre 2008, che recepisce alcune delle osservazioni formulate dalle Regioni nel corso della richiamata riunione tecnica del 7 ottobre 2008;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza:


- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso a maggioranza un parere negativo, mentre le Regioni Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia hanno espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati (allegato 1);
- che il Sottosegretario all'ambiente On. Menia si è dichiarato d'accordo sugli emendamenti presentati da queste ultime Regioni;

RR
A

ESPRIME PARERE NEGATIVO

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante modifica al D.M. del 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota del 6 novembre 2008.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto



RR



Allegato I

Consegnato nella
seduta del
13 novembre
2008

Emendamenti allo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante modifica al D.M. del 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi dell'art. 1, comma 1226 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

1. sopprimere l'art. 5, comma 1, lett. a), in quanto la limitazione dell'attività venatoria a due sole giornate fisse alla settimana rischia di comportare un'eccessiva pressione venatoria, con conseguente aumento del disturbo proprio nelle zone che si intendono tutelare. Inoltre, le restrizioni all'attività venatoria a specie non ricomprese nell'allegato I della Direttiva CEE 79/409 non sono richieste dalla normativa comunitaria in materia;
2. all'art. 5, comma 1, lett. i) sono aggiunte le seguenti parole "fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni": ciò in analogia alle modifiche proposte per la lett. h) del provvedimento in esame. Infatti l'istituzione delle zone di addestramento rappresenta una procedura pianificatoria su base quinquennale che presuppone l'individuazione di aree la cui designazione non comporta una modifica permanente del sito;
3. all'art. 6, par. 13, "ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani..." al primo punto sono aggiunte le parole "fuorché nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani". I valichi montani sono infatti siti sensibili per il passo dei contingenti migratori secondo percorsi di "attraversamento" lineari e costanti, per cui risulta ingiustificata la misura di tutela all'intera area ZPS, peraltro già tutelata dal divieto venatorio assoluto per un raggio di mille metri ai sensi della legge n.157/92.

emendamenti presentati

dalla Commissione

per l'ambiente

del Parlamento Europeo, Bruxelles 19/11/08